

*Alimenti: ricorso per assegno provvisorio e pendenza del giudizio alimentare*

Tribunale di Mantova, 10 luglio 2015. Giudice Mauro Bernardi.

**Alimenti – Ricorso ex art. 446 c.c. – Pendenza del giudizio alimentare - Necessità**

*La concessione dell'assegno in via provvisoria prevista dall'art. 446 c.c., presuppone la pendenza del giudizio alimentare, posto che la misura (tipica) prevista da tale norma ha natura anticipatoria e non cautelare.*

*(Massime a cura di Mauro Bernardi - Riproduzione riservata)*

Tribunale Civile e Penale di Mantova  
Sezione Prima

Il Coordinatore di Sezione,

sciogliendo la riserva di cui al verbale odierno così provvede:

- letto il ricorso n. 2493/15 R.G. presentato dall',,, G. A. in qualità di tutore di B. E. ex art. 446 c.c.;
- rilevato che si sono costituiti B. M. e B. K. i quali hanno sostenuto l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza nel merito della domanda;
- osservato che sono altresì personalmente comparsi gli altri resistenti B. A. e P. L.;
- considerato che la concessione dell'assegno in via provvisoria presuppone la pendenza del giudizio alimentare, che, nel caso di specie, non è stato instaurato e che il rimedio tipico di cui all'art. 446 c.c. (ciò che esclude la possibilità di ricorrere al procedimento previsto dall'art. 700 c.p.c.) non ha carattere cautelare bensì natura anticipatoria (cfr. Cass. 16-3-1977 n. 10140; Trib. Milano 3-4-2013; Trib. Venezia 28-7-2004) posto che il provvedimento richiesto si risolve nell'erogazione in via anticipata e provvisoria della stessa prestazione oggetto del provvedimento finale;
- considerato infatti che, mentre nell'ambito cautelare, l'anticipazione degli effetti della futura sentenza di merito costituisce solo il possibile ma non necessario contenuto del provvedimento (ferma rimanendo la funzione di salvaguardia del diritto da tutelare), i provvedimenti interinali di condanna sono diretti non tanto a garantire la futura attuazione del diritto ma a fornire immediata soddisfazione, in tutto o in parte, del diritto vantato;
- ritenuto che la natura anticipatoria e non cautelare del rimedio di cui all'art. 446 c.c. si desume altresì dal testo della norma che prevede la possibilità di far luogo ad un assegno provvisorio fino a quando non intervenga una determinazione definitiva, ciò che fa ritenere che il richiesto provvedimento presupponga appunto la pendenza di un giudizio di merito;
- ritenuto che la qualità delle parti, i comportamenti tenuti e la natura del rapporto giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite;

p.t.m.

dichiara inammissibile l'istanza ex art. 446 c.c. e compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Mantova, 10 luglio 2015.

Il Coordinatore di Sezione

dott. Mauro Bernardi